

Altri Finanziamenti

**FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI CONVENZIONATI CON COOPERATIVE DI GARANZIA O CON ENTI****I SEZIONE - Informazioni sulla Banca****BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)**

Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063

Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

Sito internet [www.bpls.it](http://www.bpls.it), indirizzo e-mail [info@bpls.it](mailto:info@bpls.it)

Telefono 0872/7041 (centralino) - Fax 0872/704260

**II SEZIONE - Caratteristiche e rischi tipici****Struttura e funzione economica**

Con il contratto di prestito aziendale la Banca mette a disposizione della parte finanziata una determinata somma di denaro destinata all'acquisto di beni o di servizi inerenti l'attività imprenditoriale o professionale del prestatario. La parte finanziata si impegna a restituire tale somma mediante pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interesse, alle scadenze concordate, secondo un piano di ammortamento, a tasso fisso oppure a tasso variabile. Il finanziamento può essere assistito da garanzie personali, reali (pegno), garanzie rilasciate da fondi pubblici o da Cooperative.

Il finanziamento può beneficiare di contributi in conto interesse.

La parte finanziata potrà rimborsare il finanziamento a tasso agevolato: in questo caso il contributo riconosciuto dall'Ente agevolatore sarà incassato dalla Banca. Qualora invece la parte finanziata rimborsi il finanziamento a tasso pieno, il contributo riconosciuto dall'Ente agevolatore sarà accreditato al cliente, per il tramite della Banca.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, in caso di prestiti a tasso variabile.

**III SEZIONE - Condizioni economiche****CONDIZIONI:****Tasso annuo nominale (T.A.N.) fisso massimo**  
(in ragione dell'anno civile)

8,000%

**Tasso annuo nominale (T.A.N.) variabile massimo****cfr. parametri di seguito riportati:**

Parametri di indicizzazione:

Euribor 6 mesi media mensile mese precedente (360/365) + spread massimo 6,00 p.p.

Euribor 3 mesi media mensile mese precedente (360/365) + spread massimo 3,00 p.p.

Tasso di riferimento BCE: + spread massimo 5,00 p.p.

Tasso di riferimento per il credito agrario

**Tasso di mora** 3 punti percentuali in più del tasso annuo nominale vigente il giorno di scadenza della rata insoluta**Calcolo degli interessi di mora:**

posticipato, per gli effettivi giorni di ritardo nel pagamento della rata, calcolato sulla base di un anno di 365 giorni

**COMMISSIONI E SPESE****Spesa di incasso rata**

€ 1,75 per ogni rata

**Spese di istruttoria**

1,50% dell'importo del finanziamento

**Imposta sostitutiva** (finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)

0,25%

## Altri Finanziamenti

**FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI CONVENZIONATI CON COOPERATIVE DI GARANZIA O CON ENTI**

<b>Imposta di bollo</b> (solo per finanziamenti di durata fino a 18 mesi erogati per cassa oppure con accredito su un conto corrente non intestato al prestatario)	applicata nella misura vigente
<b>Commissione per estinzione anticipata</b>	1% del capitale restituito anticipatamente
<b>Spese assicurazione</b>	€ 0,00
<b>Recupero spese varie</b>	€ 0,00
<b>Commissione per invio sollecito di pagamento</b>	€ 5,00 (cadauno)
<b>Recupero spese per invio comunicazioni periodiche</b> (annuale ed all'estinzione del rapporto)	€ 1,33
<b>Periodicità invio documento di sintesi</b>	annuale
<b>Periodicità invio rendiconto</b>	annuale

**Esempio di calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): 9,607%**

(in considerazione di un capitale di € 10.000 al tasso del 8,000%, da restituire in n.60 rate mensili ed addebito dell'imposta sostitutiva)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bpls.it](http://www.bpls.it).

**IV Sezione - Clausole contrattuali****Interessi di mora e modalità di applicazione.**

In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca in dipendenza del prestito, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del presente contratto, decorrerà a carico della Parte finanziata, su tale somma e dal giorno dell'inadempimento fino all'effettivo saldo, l'interesse di mora contrattualmente stabilito.

Gli interessi saranno calcolati in conformità ad un anno di 365 giorni (366 in caso di anno bisestile) per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

**Clausola risolutiva espressa**

Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'art. 1186 Cod. Civ. (decadenza del termine), nel caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche ad un solo rateo di interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero di mancato rimborso delle spese in ogni modo sostenute dalla Banca, ovvero qualora si verificino eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte finanziata, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, la Banca potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa).

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione, fermo restando il diritto della Banca di esigere, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione del proprio credito per capitale, interessi ed accessori, qualora esistano fra la Banca e la Parte finanziata più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, la Parte finanziata riconosce alla Banca il diritto di compensazione, ancorché i reciproci crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili.

Ove siano stati consegnati alla Banca uno o più vaglia cambiari a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Parte finanziata con il presente contratto, la Banca potrà avvalersene per il recupero del proprio complessivo credito.

La Banca è investita di diritto di pegno e diritto di ritenzione su somme, strumenti finanziari o valori di pertinenza della Parte finanziata, a qualsiasi titolo depositati presso la Banca o comunque detenuti dalla Banca stessa, a garanzia di ogni ragione di credito dipendente dal presente contratto.

**Rimborso/Estinzione anticipata**

La Parte finanziata può, in qualsiasi momento, estinguere anticipatamente il prestito od effettuare rimborsi parziali di capitale, riconoscendo di norma, alla Banca una commissione/penale omnicomprensiva.

**Valore probatorio delle scritture contabili**

Agli effetti dell'esatta determinazione del credito della Banca, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa a tutela del credito al consumo, faranno stato in qualsiasi momento, così anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.

**Variazioni condizioni contrattuali**

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93.

Il Cliente ha diritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Limitazioni di responsabilità della Banca**

Qualora il prestito sia accordato per l'acquisto di determinati beni e/o servizi, il pagamento di quanto dovuto alla Banca non potrà essere escluso, sospeso o ritardato nel caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi all'acquisto dei quali è destinato il prestito. La parte finanziata non potrà esercitare alcuna azione nei confronti della Banca, salvo che non dimostri la

### Altri Finanziamenti

#### **FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI CONVENZIONATI CON COOPERATIVE DI GARANZIA O CON ENTI**

sussistenza di un accordo d'esclusiva tra la Banca e il fornitore per i finanziamenti erogati ai clienti di quest'ultimo. Ogni pretesa risarcitoria della Parte finanziata sarà comunque limitata all'importo del prestito concesso.

#### **Tempi di erogazione del prestito**

L'importo relativo al prestito viene messo a disposizione della Parte finanziata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, salvo che tale disponibilità non sia condizionata al verificarsi di circostanze o eventi particolari.

#### **Foro competente ed elezione di domicilio**

Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e la Parte finanziata in dipendenza del contratto, Foro competente sarà quello stabilito dalle vigenti disposizioni di procedura civile e dalle disposizioni di legge in vigore. Al fine dell'invio di qualsiasi comunicazione relativa al rapporto, la Banca elegge domicilio in Lanciano, presso la propria sede legale, e la Parte finanziata all'indirizzo riportato sul contratto o a quello fatto conoscere successivamente con comunicazione scritta.

#### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini n. 76 – 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

#### **Conciliazione**

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

### **Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

**Ammortamento** E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.

**Cooperative di Garanzia:** organismi mutualistici creati per favorire l'accesso dei propri soci al credito Bancario attraverso la concessione della propria garanzia.

**Confidi:** Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee, al credito bancario, attraverso la concessione di norme di garanzie.

**Commissione di estinzione anticipata:** è il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto o in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla quota capitale rimborsata anticipatamente.

**Contributo:** rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente Pubblico o da un Organismo Privato ai sensi di una convenzione specifica sottoscritta con la Banca che eroga il finanziamento.

**Ente Agevolatore:** E' il soggetto che si fa carico, in tutto o in parte, degli interessi dovuti per il rimborso del prestito.

**Foro competente:** è l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di Procedura Civile.

**Parte finanziata:** è la parte che ha fatto richiesta del finanziamento.

**Parametro di indicizzazione:** indice di riferimento del mercato monetario e/o finanziario (tasso indice) sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità indicate nel contratto stesso.

**Euribor 6 mesi media mensile:** indice ottenuto effettuando la media aritmetica semplice mensile del valore assunto dal parametro Euribor 6 mesi (divisore 365) rilevato nel mese solare antecedente quello di scadenza di ciascuna rata ed arrotondata allo 0,005 superiore.

**Euribor 3 mesi media mensile:** indice ottenuto effettuando la media aritmetica semplice mensile del valore assunto dal parametro Euribor 3 mesi (divisore 365) rilevato nel mese

solare antecedente quello di scadenza di ciascuna rata ed arrotondata allo 0,005 superiore.

**Tasso di riferimento per il credito agrario:** tasso di riferimento per il credito agrario oltre il breve termine, tale indice è rilevato nel mese solare antecedente quello di scadenza di ciascuna rata.

**Tasso BCE** (tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema): tasso sostitutivo del tur, tale indice è fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ed applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

**Spread:** è la differenza tra il tasso di interesse complessivamente applicato al prestito ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento.

**Preammortamento:** periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.

**Rata d'ammortamento:** pagamento che la Parte finanziata effettua periodicamente (mensile, trimestrale, semestrale) per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente.

La rata è composta da:

- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato)
- una quota interessi (dovuta alla banca per la remunerazione del prestito)

la modalità di pagamento: è di norma rappresentata dall'ordine per manente di addebito automatico in c/c; in alternativa viene stampato il carnet di bollettini di pagamento.

**Rata di preammortamento:** pagamento periodico dei soli interessi di preammortamento alla scadenza contrattualmente stabilita (in unica soluzione anticipata o posticipata con periodicità mensile, trimestrale, semestrale, ecc.)

**Spese di istruttoria:** spese sostenute per l'analisi della concedibilità del finanziamento.

**T.A.N. (tasso di interesse nominale annuo):** rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) ed il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.

**T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale):** è l'indicatore del costo totale del prestito come previsto dalla delibera del CICR

Altri Finanziamenti

**FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI CONVENZIONATI CON COOPERATIVE DI GARANZIA O CON ENTI**

(Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 04/03/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono comprese tutte le spese di carattere non opzionale che la Parte finanziata è tenuta a corrispondere.

**Tasso fisso:** è il tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

**Tasso variabile:** è il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione indicato nel contratto.

**Tasso di contributo:** E' la quota del tasso di interesse a carico dell'ente agevolatore.

**Tasso di mora:** è il tasso di interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate ed è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso del finanziamento.